

ORD. TRIB. DI PESCARA, 27 SETTEMBRE 2007.

IL TRIBUNALE DI PESCARA HA RIGETTATO CON ORDINANZA IL RICORSO PRESENTATO DALL'EMITTENTE UN ASSEGNO BANCARIO, IN SEGIUTO PROTESTATO PER INSUFFICIENZA DI FONDI, ASSERENDO IN MOTIVAZIONE CHE IL PATTO DI GARANZIA E POSTDATAZIONE INTERCORSO TRA TRAENTE E PRIMO PRENDITORE DEL TITOLO STESSO E' NULLO, IN QUANTO CONTRARIO ALLE NORME IMPERATIVE SIA GENERALI DI CUI ALL'ART.1343 C.C., SIA ALLE NORME INDEROGABILI SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI ASSEGNI, RAGIONE PER LA QUALE IL PROTESTATO-RICORRENTE NON E' IN QUANTO TALE TUTELABILE.

IRRILEVANTE E' QUINDI LA QUESTIONE SULLA VALIDITA' DEL PROTESTO SORTO IN SEGUITO AL COMPORTAMENTO DEL PRENDITORE DEL TITOLO CHE LO HA PORTATO ALL'INCASSO IN VIOLAZIONE DEL PATTO DI GARANZIA E PRIMA DEL TERMINE POSTDATATO, ASSUMENDOSI L'EMITTENTE IL RISCHIO DI UN EVENTUALE DIFETTO DI PROVVISTA AL MOMENTO DELL'INCASSO, CONFERMANDO IL TRIBUNALE CHE L'ASSEGNO, IN QUANTO MEZZO DI PAGAMENTO, E' UN TITOLO PAGABILE A VISTA, OSSIA IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE E SOSTITUTIVO DELLA MONETA, COME DA ORIENTAMENTO DEL GIUDICE COSTITUZIONALE PIU' VOLTE CONFERMATO.

P.B.